

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **3/1960** (ECLI:IT:COST:1960:3)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **AMBROSINI**

Udienza Pubblica del **09/12/1959**; Decisione del **05/02/1960**

Deposito del **18/02/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **948**

Atti decisi:

N. 3

ORDINANZA 5 FEBBRAIO 1960

Deposito in cancelleria: 18 febbraio 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 25 del 30 gennaio 1960.

Pres. AZZARITI - Rel. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, promosso con

ordinanza emessa il 22 dicembre 1958 dalla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile promosso da Migliaccio Antonia e Bullotta Helda contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Francesco Sette, per Migliaccio Antonia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero del tesoro.

Ritenuto che il sig. Aldo Bullotta, assunto dal Ministero dell'Africa italiana nel 1938 con la qualifica di primo geometra ai sensi del contratto tipo approvato con D. M. 30 aprile 1929, prestò servizio alle dipendenze del Governo della Somalia in Mogadiscio ed ivi decedette il 26 marzo 1948;

che con atto di citazione notificato in data 26 giugno 1954 le signore Antonia Migliaccio e Helda Bullotta in Barracco, rispettivamente vedova e figlia del Bullotta, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale rappresentante legale dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per sentir dichiarare la pubblica Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del geometra Aldo Bullotta;

che il Tribunale di Roma, con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956, accolse l'eccezione di improponibilità dell'azione dedotta dall'Avvocatura dello Stato, per il motivo che il rapporto in questione dovesse essere regolato dal R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1126, il quale era stato bensì abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104, ma conservava vigore per le controversie in corso relativamente alle domande di risarcimento di danni proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato dai propri dipendenti o dai loro aventi diritto per "eventi di servizio" verificatisi ed esauritisi sotto l'impero della legge abrogata;

che avverso questa sentenza le eredi del signor Bullotta hanno proposto appello avanti la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, adducendo, tra l'altro, la incostituzionalità del citato R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313;

che la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 22 dicembre 1958, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e la ha proposta in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa Corte;

Considerato che in tale ordinanza non risulta preso in esame, agli effetti della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale del citato R.D.L. in relazione alla definizione del giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia applicabile al personale assunto, come fu assunto il Bullotta, in base al contratto tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, per il quale era previsto, in caso di premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.